



Comune di Osini

Provincia dell'Ogliastra

Piazza Europa n. 1 - 08040 - Osini (OG) - telefono: 0782/79031 - fax: 0782/787004

PEC protocollo@pec.comune.osini.nu.it - Sito Istituzionale www.comune.osini.nu.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

**COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI
COMUNE DI OSINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2019

e

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è finalizzato a regolamentare il funzionamento di una **struttura socio-assistenziale polivalente, residenziale e non residenziale**, in possesso di tutti i requisiti in applicazione della vigente normativa nazionale e regionale in materia, al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini residenti anziani.

La struttura, destinata a ospitare la "Comunità Alloggio per anziani" , è ubicata in uno stabile, di proprietà comunale, sito nel Comune di Osini.

La comunità alloggio per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti rappresenta, all'interno dei servizi diretti alla popolazione anziana, una risposta nei confronti di anziani ultrasessantacinquenni che hanno l'esigenza, per motivi sociali o relazionali accertati, di non vivere da soli. La struttura residenziale e semi-residenziale, dovrà garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica.

Nel centro possono essere svolte attività di animazione e di laboratorio rivolte a tutte le fasce di età: anziani residenti o non residenti nella comunità alloggio.

Nella struttura sono inoltre erogati i servizi di distribuzione pasti, lavanderia e stireria per persone non dimoranti in regime stabile presso la struttura. Potranno essere inoltre erogati altri servizi a utenti esterni quali distribuzione pasti caldi a domicilio, lavanderia ecc..

Art. 1 - Modalità di gestione

Il Comune di Osini, provvede al funzionamento ed alla gestione della Comunità alloggio mediante un rapporto di concessione a Cooperative o Società regolarmente iscritte all'Albo Regionale, e/o a quanto previsto dalla normativa vigente. La concessione generalmente è soggetta al versamento di un canone annuale, salvo diverse indicazioni;

Art. 2 - Ubicazione e capacità ricettiva

La Comunità Alloggio è ubicata in uno stabile, di proprietà Comunale, sito nel Comune di Osini, in posizione periferica e favorevole, in quanto con molto verde e con abitazioni private che facilitano le relazioni sociali.

2. La struttura è edificata su un unico piano costituito dalle seguenti fasce funzionali:

- Ambienti dell'area abitativa della superficie complessiva di circa mq 100,52. costituiti da camere da 1-2-3-4 con capienza massima di 10 posti letto e con

servizi igienici anche per portatori di handicap;

- Centro servizi di vita collettiva sia per gli anziani ospitati nella comunità integrata che per gli esterni, della superficie di circa mq. 68,81, costituito da sala polivalente, comprensiva dei rispettivi servizi igienici;

- Servizi generali della superficie di circa mq. 38,18 costituiti da un ingresso, una reception, ripostiglio, servizi igienici;

- Servizi generali e locali accessori di circa mq. 70,60, costituiti da cucina, locali di deposito per attrezzature e biancheria, magazzino dispensa, lavanderia, stireria.

3. La capacità ricettiva, della Comunità Alloggio per anziani attuale potrà essere di massimo 10 unità per il servizio residenziale e di 4 unità per il servizio diurno.

La struttura verrà data in concessione come previsto dall'Art. 2 del presente regolamento successivamente al possesso di tutti i requisiti in applicazione della vigente normativa nazionale e regionale in materia. Il concessionario, individuato secondo la procedura di affidamento che verrà stabilita, ai fini della gestione della Comunità Alloggio e dei servizi annessi avrà l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione al funzionamento, così come previsto dal Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23.12.2005 n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", esercizio all'attività (SUAP) e quant'altro necessario alla regolare funzionalità della struttura.

TITOLO II COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI

Art. 3 - Finalità

La Comunità Alloggio è una struttura di tipo residenziale a carattere comunitario caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata ad ospitare persone ultrasessantacinquenni le quali non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo. La struttura può ospitare, in modo continuativo o temporaneo, un numero massimo di 10 anziani totalmente o parzialmente autosufficienti.

Per autosufficiente si intende la persona in grado di:

- godere di condizioni di salute tali da non essere costretta alla permanenza a letto o nella propria camera;
- essere in condizioni di spostarsi autonomamente all'interno della struttura;
- essere in grado di alzarsi, di coricarsi, di vestirsi e di provvedere da sola alla pulizia personale giornaliera;
- essere in condizioni di nutrirsi ed utilizzare i servizi igienici da sola;
- essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, avendo la possibilità di organizzare i pensieri in un discorso coerente per comunicare con gli altri.

Per parzialmente autosufficiente si intende la persona che necessita di sostegni costanti ma parziali, quali sostegno al bagno, aiuto alla somministrazione del pasto, aiuto per le esigenze personali, accompagnamento per la riscossione della pensione.

Al fine di mantenere l'anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, si curerà:

- l'instaurarsi di relazioni impersonali significative, anche attraverso iniziative

- culturali che ne stimolino la creatività;
- il coinvolgimento nella gestione della Comunità;
 - un costante scambio con i familiari e la comunità circostante.
- In particolare le finalità che la Comunità Alloggio si propone di raggiungere sono:
- favorire il recupero della persona evitandone il decadimento psicofisico;
 - garantire l'assistenza quotidiana con il soddisfacimento delle esigenze di vita;
 - potenziare capacità di autonomia personale;
 - prevenire e/o ridurre il danno di capacità già compromesse per quegli anziani parzialmente autosufficienti;
 - promuovere e stimolare la vita di relazione;
 - promuovere momenti di incontro e di rapporto con l'ambiente esterno;
 - porre l'anziano nelle condizioni di essere un soggetto attivo che partecipa con autodeterminazione alla sua vita, in riferimento alle sue condizioni, ai suoi bisogni e alle sue aspettative;
 - mantenere contatti significativi con la realtà sociale, in quanto la Comunità Alloggio è parte integrante di una Comunità.

Parimenti le finalità della Comunità Alloggio per anziani sono quelle indicate nella L.R. 23/2005 e Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" pubblicato nel BURAS n. 24 del 28.07.2008, integrato dal provvedimento approvato con Delib.G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 e aggiornato con Delibera G.R N. 38/14 DEL 24.07.2018 che determina i Requisiti specifici per le Comunità Alloggio per anziani ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art. 40, comma 3 ai fini dell'accreditamento.

Art. 4 - Destinatari del servizio

La Comunità Alloggio ospita persone anziane di entrambi i sessi con precedenza ai residenti nel Comune di Osini, di età superiore ai 65 anni, in condizioni di autosufficienza totale o parziale, sia fisica che psichica, le quali per particolari condizioni psico-fisiche o per altre cause, necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà o per i quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo e nel proprio domicilio; in caso di coppia il requisito dell'età deve essere posseduto almeno da uno dei due coniugi.

Verrà data la priorità a coloro che risultano privi di qualsiasi sostegno familiare.

Si può prescindere dal limite di età per tutti quei casi in cui si manifestano situazioni eccezionali ed urgenti ma che non compromettono l'equilibrio della comunità stessa e comunque per periodi prestabiliti.

Il requisito della parziale o totale autosufficienza deve essere posseduto al momento dell'ammissione nella Comunità Alloggio. Qualora, durante la permanenza nella comunità, si dovessero modificare le condizioni dell'ospite in riferimento alla situazione sanitaria, questo non potrà essere allontanato, il Servizio Sociale del Comune, sentiti i familiari assume le opportune iniziative per attivare servizi alternativi (assistenza domiciliare integrata, trasferimento in altre strutture).

Art. 5 - Attività e prestazioni

La Comunità Alloggio deve garantire agli ospiti il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, dell'autosufficienza psico-fisica.

Dovrà essere garantita la necessaria assistenza assicurando le seguenti prestazioni ed attività:

- assistenza tutelare;
- aiuto negli atti della quotidianità;
- aiuto nell'igiene personale, qualora si presentino delle difficoltà a provvedervi autonomamente;
- stimolazione delle risorse residue;
- interventi di aiuto e di assistenza sociale;
- somministrazione dei farmaci su prescrizione medica;
- servizio mensa, somministrazione dei pasti; servizio di pulizia; servizio lavanderia e stireria; accoglienza e vigilanza notturna; attività ludiche e ricreative e di animazione; interventi sanitari e riabilitativi in collaborazione con i servizi sanitari a carico della ASL; stimolazione delle risorse personali dell'utente finalizzate alla gestione autonoma della giornata e della vita.

TITOLO III

Disposizioni riguardanti gli ospiti della comunità

Art. 6 - Modalità di ammissione

L'accesso ai servizi, nonché le dimissioni, sono di competenza esclusiva del soggetto gestore e il Servizio Sociale Comunale ne rilascia il nulla-osta. Gli utenti interessati dovranno presentare domanda di ammissione (attraverso apposita modulistica) direttamente al concessionario che provvederà ad attribuire un numero di protocollo d'ingresso e data di presentazione ed ad istruire le domande entro 20 giorni dal ricevimento. La decisione dell'ammissione nella comunità alloggio deve essere comunicata per iscritto al Comune che l'approva e all'interessato con la data di ingresso nella comunità stessa.

La stesura della graduatoria verrà effettuata di concerto con il servizio sociale comunale, su proposta del Responsabile/Coordinatore. Non può essere precluso l'accesso ad alcun utente che presenti i requisiti richiesti.

I posti che si libereranno a causa di quanto previsto successivamente, verranno assegnati ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria, fino all'esaurimento della stessa.

Le ammissioni in Comunità Alloggio possono avvenire per richiesta degli interessati o dei loro familiari, su segnalazione dei servizi sociali o sanitari, con il consenso dell'interessato.

L'ammissione non può essere disposta senza il consenso del soggetto.

Le domande redatte su apposito modulo, corredate dai seguenti documenti:

- situazione di famiglia e residenza;
- situazione economica e patrimoniale (pensioni, altri redditi, beni mobili e immobili, ISEE);
- situazione reddituale e patrimoniale di eventuali parenti tenuti per legge a

concorrere alle spese (art. 433 Codice Civile);

- certificati medici attestanti le condizioni di salute dell'interessato sia fisiche che psichiche, su modulo predisposto dall'Amministrazione;
- certificato medico del proprio medico di famiglia dal quale devono risultare le condizioni psicofisiche dell'utente, l'essere fisicamente e psichicamente autosufficiente, **l'idoneità alla vita comunitaria e l'assenza di infermità che richiedono assistenza e cure di carattere particolare.** Per quanto concerne le persone semi-autosufficienti deve risultare che il tipo di patologia può essere seguita all'interno della Comunità e che il personale disponibile può offrire l'assistenza adeguata;
- sottoscrizione del richiedente o da chi esercita la potestà parentale o la tutela, di corresponsione della retta.

Qualora l'interessato non si presenti in comunità entro l'arco di 7 giorni, senza giustificazioni in merito, esso si intende rinunciatario.

La non ammissione nella comunità alloggio dovrà essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato. Il caso di richieste, per le quali non sia possibile l'immediata ammissione, queste saranno inserite in apposito elenco cronologico aggiornato.

L'ordine cronologico di presentazione potrà essere non rispettato qualora su relazione del Servizio Sociale si rilevino ragioni di estrema gravità ed urgenza che impongono l'immediata precedenza.

L'ospite ha facoltà, dopo l'ammissione, di usufruire di 30 giorni di permanenza in prova presso la struttura. Qualora l'ospite rifiuti la permanenza definitiva è tenuto a comunicarlo 10 giorni prima dello scadere dei 30 giorni; l'utente è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della mensilità della retta.

Art. 7 - Criteri per l'ammissione

Per l'ammissione alla comunità alloggio si terrà conto, prioritariamente, dei seguenti elementi:

- residenza nel Comune di Osini, sono equiparati ai residenti i cittadini di Osini ospitati in case di riposo ubicate fuori dal Comune oppure i nativi di Osini, residenti in altro Comune per vari motivi;
- persone prive di qualsiasi sostegno familiare;
- stato di solitudine e di abbandono;
- mancanza di rete parentale;
- grave disagio sociale;
- abitazione insalubre segnalata dal competente ufficio di igiene pubblica;
- età avanzata.

Tutte le situazioni dovranno essere viste dall'Operatore Sociale.

In caso di posti disponibili verranno ammessi anche anziani non residenti a Osini. La graduatoria, differenziata per residenti e non residenti, sarà redatta in base all'ordine cronologico dell'arrivo al protocollo. Il criterio cronologico potrà essere superato qualora vi siano obiettive ed accertate ragioni di estrema gravità e urgenza (di natura non sanitaria), motivazioni che impongono, dopo un'accurata analisi del caso, comparata agli altri casi in attesa, di dare precedenza

Nel caso di residenti, il possesso dei requisiti di solitudine e di mancanza di rete parentale, verrà relazionato dal Servizio Sociale comunale; nel caso di non residenti verranno richieste al Comune di provenienza le relazioni in merito al

caso. Possono essere disposte anche ammissioni per periodi limitati, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti se è presente la disponibilità dei posti.

Art. 8 - Modalità di Dimissioni

L'utente potrà essere dimesso:

- su richiesta dell'interessato;
- su richiesta dei parenti (nel qual caso sempre con consenso dell'interessato).

La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al concessionario almeno 15 giorni prima della fine del mese.

Il responsabile della Comunità, può dimettere l'utente in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- condotta incompatibile con le esigenze e gli obblighi della vita comunitaria;
- gravi motivi disciplinari;
- morosità nelle rette (si intende moroso l'ospite che non ha provveduto al pagamento di almeno 3 rette consecutive);
- per assenza ingiustificata superiore ai 15 giorni e non comunicata.

Le dimissioni sono disposte dal responsabile della struttura, comunicate per iscritto al Servizio Sociale per accettazione, e comunicate per iscritto all'interessato.

Art. 9 - Retta – partecipazione alle spese

L'inserimento nella Comunità Alloggio prevede il pagamento di una retta mensile, il cui importo e il modo di pagamento sono fissati in base ai costi di gestione;

Solo ed unicamente per gli utenti residenti a Osini con un reddito o situazione patrimoniale inferiore alla retta dovuta ed assenza di parenti ed affini tra quelli previsti dall'art. 433 del Codice Civile, la differenza tra quanto versato e l'importo della retta graverà sull'amministrazione comunale.

Per gli utenti non residenti nel comune di Osini sarà il Comune di appartenenza ad occuparsi del mantenimento in struttura. L'imputazione di tale onere non viene modificata nel caso che la persona ospitata ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza nel comune di Osini.

Art. 10 - Versamento della retta

Il pagamento della retta dovrà avvenire entro il decimo giorno del mese di riferimento.

La retta mensile dovrà essere corrisposta anche in caso d'assenza temporanea.

Qualora un ospite nel corso del mese si assenti per giustificato motivo (degenza e/o ricoveri) e per un periodo superiore ai 15 giorni, la quota verrà versata nella misura del 50% della retta mensile stabilita.

In caso di decesso nel corso del mese in atto, la differenza non potrà essere richiesta dai legittimi eredi a causa di spese già sostenute per l'ospite.

Qualora infine, un ospite autosufficiente e/o parzialmente autosufficiente, durante la permanenza in comunità divenga totalmente non autosufficiente il Servizio Sociale sentiti i familiari assume le opportune iniziative per attivare servizi alternativi. L'utente potrà permanere nella struttura (qualora non si trovassero soluzioni alternative e qualora la struttura lo permetta) a condizione che provveda ad integrare la retta per sostenere le maggiori spese di assistenza dovute per la non autosufficienza (sarà cura del concessionario d'intesa col servizio sociale del

comune determinare il costo aggiuntivo, fino a un massimo del 50% della retta stabilita, per costante impegno di operatori specifici). Al momento del suo inserimento, l'ospite è tenuto al pagamento della retta mensile e contemporaneamente al versamento di una cauzione che sarà restituita all'ospite quando questi sarà dimesso. Tale cauzione potrà essere quantificata pari ad una mensilità.

Art. 11 - Polizza assicurativa

Il Comune chiederà al concessionario di provvedere a stipulare in favore degli ospiti, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortunio e responsabilità civile e da danni subiti o provocati dagli utenti, dagli operatori o dai volontari che operano nella struttura. Sarà inoltre obbligo del concessionario provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sul concessionario, restando salvo da ogni coinvolgimento l'Ente concessionario, salvo accertamento di dolo.

Art. 12 - Diritti – doveri - sicurezza

La comunità alloggio fornisce al suo interno le proprie prestazioni assistenziali: vitto, alloggio, mensa, stireria e lavanderia, animazione, attività ricreative. All'atto dell'ingresso nella comunità sarà assegnato ad ogni ospite un posto letto con relativo mobilio in dotazione della comunità; saranno a carico dell'ospite la biancheria personale e l'occorrente per l'igiene personale.

L'ospite ha il diritto di:

- arredare le pareti della propria camera con fotografie e oggetti personali;
- sistemare i propri soprammobili con il consenso della comunità e degli altri compagni di stanza;
- usare apparecchi radio o tv nel rispetto degli altri ospiti;
- soggiornare liberamente nella propria stanza da letto e negli spazi comuni, escluso negli orari delle pulizie.

L'ospite ha il dovere di:

- tenere in ordine gli oggetti di sua proprietà;
- rispettare gli altri ospiti facendo attenzione a non disturbare soprattutto nelle ore di riposo;
- curare attentamente la propria igiene personale;
- curare l'igiene e l'ordine della camera;
- fumare esclusivamente negli spazi consentiti;
- avvisare con anticipo qualora l'ospite intenda consumare i pasti fuori dalla comunità.

Uscite e visite

L'ospite è libero di ricevere all'interno della comunità parenti e amici negli orari stabiliti per le attività di tempo libero. Per situazioni particolari gli orari potranno essere flessibili. L'ospite è libero di uscire dalla comunità, comunicando con previo anticipo al responsabile e in sua assenza a chi ne fa le veci.

L'ospite che intende uscire sarà tenuto alla firma in un apposito registro predisposto per le uscite, e dovrà far rientro in un orario compatibile alle regole della comunità. L'ospite che intende assentarsi dalla comunità per qualche giorno

dovrà preventivamente comunicarlo al responsabile precisando il periodo di assenza. Al ritorno dovrà presentarsi al Responsabile o a chi ne fa le veci, per comunicarne il rientro. Qualora sopraggiungono degli impedimenti per il rientro egli ha il dovere di avvisare tempestivamente la comunità comunicando eventuali variazioni.

Sicurezza

L'amm.ne non assume nessuna responsabilità per valori conservati nelle camere, se dovessero verificarsi ammanchi.

E' vietato asportare anche temporaneamente dalla comunità, qualsiasi cosa che costituisca arredo comune e che non sia proprietà personale dell'ospite.

Art. 13 - Libertà religiosa

Gli ospiti sono liberi di professare liberamente la propria fede religiosa.

Art. 14 - Attività di tempo libero

L'utente è libero di organizzare la giornata nel modo che ritiene più opportuno occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali o sociali spontaneamente scelte. All'interno della comunità saranno promosse attività ricreative e culturali programmate secondo le esigenze e le attitudini degli ospiti secondo orari prestabiliti. L'ospite può frequentare liberamente negli orari stabiliti gli ambienti della comunità messi a disposizione: sala di soggiorno, giardino, altro, e potrà utilizzare l'attrezzatura predisposta riviste, libri, televisione, radio, giochi, ecc.

Art. 15 - Rapporti con il personale

E' vietata qualsiasi disparità di trattamento tra gli ospiti, e non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale che opera nella Comunità da parte degli ospiti o loro parenti.

Sono altresì vietate le deleghe di alcun genere, se non in casi particolari con il consenso del responsabile del centro. Tali deleghe dovranno essere sottoscritte.

Eventuali reclami inerenti ai servizi e il personale che opera all'interno della comunità devono essere fatti presenti al responsabile.

Gli ospiti sono tenuti ad un rapporto di reciproca comprensione e solidarietà nel rispetto della libertà di ognuno.

L'ospite è tenuto ad osservare le regole collettive secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 16 - Documentazione

Nella comunità dovrà essere predisposto:

- un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
- un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- una carta dei servizi sociali, comprendente le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese;

Per ogni ospite sarà predisposta la seguente documentazione:

- piano personalizzato;
- cartella sociale e scheda personale dell'utente: raccoglitore cronologico dei dati, informazioni, riflessioni e considerazioni.

TITOLO VI

Servizi

Art. 17 - Mensa – lavanderia – stireria

Nella comunità è presente il servizio mensa che si esplica nella somministrazione di:

- colazione;
- pranzo;
- merenda;
- cena;

Il trattamento alimentare deve rispondere per qualità e quantità alle esigenze dietetiche e alimentari delle persone ospitate, il vitto dovrà essere confezionato con generi di prima qualità e scelta ed **assolutamente freschi**, ad eccezione di quelli surgelati se previsti tali, e dovrà risultare elaborato e cotto con le migliori e sane tecniche di preparazione.

E obbligo rifornire carne, pesce, frutta e verdura di stagione alimento tre volte a settimana in modo tale da garantire sempre la freschezza e genuinità degli alimenti forniti.

Il menù giornaliero sarà determinato secondo una tabella dietetica predisposta dal Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della ASL di Lanusei e sarà resa nota agli ospiti mediante affissione nella sala pranzo.

Tutti gli ospiti hanno diritto ad eguale trattamento per il vitto, eventuali trattamenti diversi devono essere prescritti dal medico curante per motivi di salute.

La consumazione dei pasti avverrà nella sala da pranzo, sarà consumato in camera in caso di infermità o altro giustificato motivo previa autorizzazione del responsabile.

E' fatto obbligo del concessionario la redazione del Piano di Autocontrollo HACCP e tenerlo a disposizione per le eventuali verifiche della ASL competente, nonché individuare, applicare, mantenere e aggiornare le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti e di tutto il personale operante nella mensa.

All'interno del centro è presente il servizio di:

- lavanderia;
- stireria;
- rammendo;
- guardaroba.

Il cambio e lavaggio della biancheria personale avverrà due volte la settimana, mentre il corredo da letto e bagno, due volte la settimana; salvo necessità particolari degli ospiti.

Art. 18 - Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria di base è garantita dai medici presenti nel territorio comunale e dalle strutture dell'ASL, fatta salva la volontà di ognuno di ricorrere ad un proprio medico di fiducia.

Art. 19 - Servizi vari

E' garantito l'organizzazione del servizio di accompagnamento degli ospiti con il personale facente parte della struttura: es. visite mediche o piccole commissioni, presidi ospedalieri, ed eventualmente altre esigenze.

Art. 20 - Prestazioni differenziate

Il Servizio Sociale potrà attivare, in via straordinaria e per situazioni dove vi sia necessità e urgenza, prestazioni differenti da quelle indicate nel presente regolamento e per il tempo necessario sufficiente alla risoluzione del bisogno:

- assistenza e cura in caso di ospedalizzazione;
- igiene e cura della persona;
- altre esigenze che si verificheranno in itinere.

Inoltre all'interno della struttura vi è la disponibilità di ambienti che non interagiscono con lo svolgimento delle normali attività degli ospiti, nei quali l'amm.ne potrà garantire per utenti esterni alla comunità, i seguenti servizi:

- centro di aggregazione sociale
- mensa;
- servizio lavanderia.

L'accesso al Centro ed ai servizi che vengono erogati è regolamentato secondo i criteri e le modalità previsti dalla nuova programmazione unitaria ed integrata dei servizi alla persona, prevista dalla L.R. 23/2005 (PLUS), dal Piano comunale per gli interventi socio-assistenziali, dalla Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 e successive integrazioni e modifiche.

L'accesso al Centro Sociale ed ai servizi ed attività che si svolgono è consentito a tutti coloro che intendono partecipare alle iniziative culturali e ricreative organizzate dagli stessi e che ne fanno esplicita richiesta.

In sede di programmazione di determinati servizi e attività potrà essere prevista anche una contribuzione alle spese per le singole attività.

L'apertura della struttura è assicurata per almeno tre giorni la settimana in orari da stabilirsi in sede di programmazione annuale.

Art. 21 - Obblighi degli utenti

Negli ambienti del Centro i fruitori devono:

- osservare un comportamento corretto;
- non apportare danni alle strutture mobili ed immobili, alle suppellettili del centro, né al materiale comunque presente negli ambienti;
- far attenzione al mantenimento della pulizia degli ambienti e dei servizi;
- evitare discussioni litigiose o comunque particolarmente animate;
- evitare di disturbare le attività di altri, siano esse programmate o libere;
- osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce il centro.

Coloro che non osservano le prescrizioni suddette saranno allontanati dal Centro, salvo ulteriori provvedimenti nei singoli casi.

L'utente nulla deve al servizio e al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, se prevista.

Eventuali reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati per iscritto ed indirizzati al funzionario responsabile del settore comunale o al responsabile della struttura sociale.

Art. 22 - Servizio mensa a favore di utenti esterni

Nella struttura sociale è presente il servizio mensa che si esplica nella somministrazione di pasti agli anziani ospiti della Comunità alloggio. Tale servizio, previsto dall'art. 18 del presente regolamento, viene garantito anche agli utenti esterni.

il servizio di Mensa agli utenti esterni offre una pronta risposta ai bisogni primari delle persone adulte sole o appartenenti a famiglie disagiate e a rischio emarginazione, che versano in situazioni di particolare fragilità economica, sociale e familiare.

Possono accedere al servizio anziani o adulti che non possono provvedere direttamente alla preparazione dei propri pasti, in grado di raggiungere autonomamente la mensa della struttura sociale.

Per essere ammessi al servizio occorre presentare domanda in carta semplice alla Comunità Alloggio.

L'erogazione avviene in conformità a particolari esigenze dietetiche evidenziate nella domanda e secondo quanto stabilito dall'art. 18 del presente regolamento. Il servizio può essere erogato per 365 gg. all'anno.

Art. 23 - Servizio pasti caldi a domicilio

L'Ente Gestore si fa carico del servizio di distribuzione di pasti a domicilio. Il servizio consiste nella preparazione e consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno. Il servizio è destinato ad adulti ed anziani impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti e a raggiungere autonomamente la mensa presso la struttura sociale, in modo da garantire loro autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

Sono destinatari del servizio cittadini, residenti a Osini, che si trovino nella condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti.

In particolare sono destinatarie del servizio:

- persone che vivono sole o in coppia, in condizione di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- persone che vivono in famiglie in gravi difficoltà;
- i soggetti già in carico ad altri servizi domiciliari o di diverso intervento assistenziale che necessitano di interventi integrativi assistenziali.

Il pasto è composto da un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, frutta e pane. Il menu varia giornalmente con cicli settimanali ed accoglie anche esigenze di personalizzazione dell'utente in presenza di particolari esigenze alimentari o patologie mediche.

Il pasto è distribuito in appositi contenitori igienici e termici forniti dalla ditta esecutrice del servizio oppure confezionati in vaschette di plastica, chiuse ermeticamente con pellicola termosaldata.

I pasti vengono preparati dalla Mensa presso la struttura sociale e vengono consegnati a domicilio dalla stessa ditta che gestisce la struttura.

Per usufruire del servizio pasti caldi a domicilio occorre:

- essere residenti nel comune di Osini
- essere impossibilitati a provvedere alla preparazione dei pasti e a recarsi

autonomamente nei locali della mensa.

- presentare domanda in carta semplice, su appositi moduli disponibili presso il Servizio Sociale del comune, contenenti dati anagrafici composizione e capacità economica del nucleo familiare. E' inoltre indispensabile la compilazione, da parte del medico curante, di un certificato su apposito modulo che verrà consegnato dall'assistente sociale al momento del colloquio.

Art. 24 - Servizio di lavanderia

Nella struttura sociale è presente il servizio lavanderia, stireria, rammendo in favore degli anziani ospiti della Comunità Alloggio. Tale servizio, previsto dall'art. 18 del presente regolamento, viene garantito, compatibilmente con le sue esigenze organizzative, anche agli utenti esterni.

Potranno usufruire del servizio anziani residenti a Osini che ne abbiano effettiva necessità e che non possano, per motivi di capienza, o non vogliono essere ospitati stabilmente nella struttura.

Il servizio consiste nel ritiro della biancheria anche a domicilio, nel suo trattamento presso la lavanderia del centro sociale (lavaggio, stiratura e rammendo) e nella riconsegna. Esso si rivolge ad anziani o a cittadini che versino in particolare stato di disagio sociale o sanitario, che già usufruiscono dei servizi assistenziali gestiti dal Comune quali Assistenza domiciliare o Pasto a domicilio.

Per accedere al servizio è sufficiente compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile presso il centro sociale o gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune.

Le tariffe, per capo di abbigliamento, lenzuola, asciugamani, sono stabilite di anno in anno.

Art. 25 - Compartecipazione al costo delle prestazioni

Il sistema di compartecipazione al costo del servizio e delle prestazioni è definito sulla base dei principi generali stabiliti dall'art. 45 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" pubblicato nel BURAS n. 24 del 28.07.2008.

Il costo del pasto, il costo del servizio lavanderia e stireria per esterni, vengono stabiliti dall'Ente gestore in fase di appalto:

TITOLO V PERSONALE

Art. 26 - Personale interno alla comunità

N. FIGURE:

- N. 1 Coordinatore di Struttura presente almeno 6 h. settimanali;
- Operatori Socio Sanitari (OSS) in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti anziani e in base alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria, e comunque, non inferiore ad n. 1 Operatore Socio-Sanitario per n. 8 ospiti.
Qualora il numero degli ospiti sia inferiore a 16 ma superiore a 8 le ore dell'OSS possono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti;
- Personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina,

lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti, ecc.) , nel numero di n. 2 unità.

- Educatori professionali con presenza programmata per le ore più significative della vita comunitaria per almeno 30 h. settimanali;

- N. 1 Cuoco;

- Deve essere assicurata, inoltre, durante le ore notturne, la presenza di un operatore che in caso di emergenze si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento, senza dunque lasciare sguarnita la struttura.

Tutto il personale, indistintamente, deve essere garantito come su specificato, dal Lunedì alla Domenica, festivi compresi.

Altre figure aggiuntive, fornite di titolo specifico, potranno operare nei momenti in cui si dovesse ravvisare la necessità (infermiere, psicologo, psichiatra, e/o esperti in varie tematiche).

Art. 27 - Compiti del personale

1. IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA e REFERENTE

Il referente viene individuato dal soggetto gestore tra i suoi dipendenti in possesso di idonea competenza ed esperienza professionale e svolge le seguenti funzioni:

Sovrintende a tutta l'organizzazione della comunità alloggio.

Controlla e coordina l'attività di tutti i servizi offerti dalla struttura;

Coordina il personale operante nella struttura;

Mantiene i rapporti con il Responsabile del Comune e l'Ufficio Comunale di Servizio Sociale;

E' responsabile delle pratiche burocratiche amministrative relative agli ospiti e alle altre attività che si svolgono nel centro sia per gli ospiti che per le attività verso gli esterni;

Sovrintende all'accettazione degli ospiti ponendo in atto ogni iniziativa di ospitalità e di assistenza;

Dispone l'assegnazione delle camere, tenuto conto per quanto possibile delle esigenze manifestate dall'ospite.

Cura i rapporti con i medici di base;

Pone in atto con il personale della struttura ogni iniziativa atta al superamento di eventuali difficoltà psicologiche e organizzative che possono verificarsi all'entrata nella Comunità;

Agevola e cura le relazioni tra gli anziani, tra questi e gli operatori, e con le famiglie degli ospiti;

Cura la realizzazione dei fini generali d'ospitalità e assistenza che la comunità persegue;

Vigila sulla condotta disciplinare e propone l'allontanamento degli ospiti qualora dovessero verificarsi situazioni tali come da art. 9;

Assicura le forniture, il confezionamento e somministrazione quantitativa e qualitativa dei pasti, il rispetto della tabella dietetica, accerta che gli ospiti sottoposti a particolari diete seguano il regime alimentare indicato dal medico

prescrivente;

Controlla l'attività di tutti i servizi interni, sia generali sia di assistenza immediata ed urgente, intervenendo con opportuni provvedimenti di miglioramento e coordinamento;

Organizza l'attività del personale stabilendo i turni e settori di lavoro;

Verifica e controlla l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;

Predisporre un archivio con le cartelle personali degli ospiti e ne cura la riservatezza;

Garantisce il mantenimento delle normali condizioni igieniche e di efficienza e sicurezza della struttura curando la tempestiva attuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria

Propone all'amm.ne comunale eventuali lavori di straordinaria manutenzione;

Raccoglie dati statistici ;

Predisporre ogni tre mesi o quando se ne rilevi la necessità una relazione sull'andamento del servizio da presentare al Servizio Sociale Comunale;

Collabora con il Servizio Sociale comunale per quanto concerne il benessere degli ospiti;

Riceve eventuali comunicazioni, istanze, proposte e/o lamentele degli ospiti e degli utenti esterni relative al funzionamento dei servizi, provvedendo nei limiti del possibile alla loro soluzione in collaborazione con il responsabile del Servizio Sociale;

2. OPERATORE SOCIO SANITARIO

In possesso di qualifica professionale avrà le seguenti mansioni:

- cura giornaliera degli ospiti garantendo in casi particolari la cura igiene della persona e l'assistenza per il bagno;
- provvede all'assistenza completa degli ospiti alla sorveglianza sia diurna che notturna;
- si occupa della distribuzione dei pasti in sala mensa; somministrazione dei pasti alle persone momentaneamente allettate e/o impedito in tal senso;
- garantisce in collaborazione con l'animatore e/o con i gruppi di volontari, l'attività di carattere ricreativo e socio culturale;
- garantisce sostegno ad ogni nuovo ospite al fine di un corretto inserimento alla vita della comunità;
- monitoraggio per la somministrazione dei farmaci dietro indicazione del medico di base;
- segnala tempestivamente qualunque sintomo di patologia nell'anziano;
- garantisce l'accompagnamento degli ospiti presso strutture sanitarie o altri enti;
- garantisce ogni altra eventuale incombenza inerente a tale figura professionale.

3. EDUCATORE PROFESSIONALE

In possesso di Laurea

- Nelle strutture per anziani, spesso l'educatore è il professionista che nel servizio di accoglienza ed inserimento, contatta per primo la persona e i famigliari nei colloqui iniziali. Questo è, infatti, un momento molto delicato, perché coincide con un distacco dalla propria abitazione e dal nucleo dove si

è passata una vita. L'educatore professionale si occupa quindi di introdurre l'anziano nel suo nuovo mondo, fatto di ritmi e regole ma anche di opportunità completamente nuove e non sempre accettate o accettabili. E' quindi importante che la persona si senta accolta, compresa, e possa intravedere un "nuova vita" per gli anni futuri, ricca di stimoli, significati e valori.

- Nelle strutture residenziali molte delle attività proposte dalle équipes educative sono quindi improntate a ricreare un clima familiare ed accogliente, stimolante e non opprimente, che sappia valorizzare le attitudini, i saperi, le capacità della persona anziana, e che siano adeguate ai tempi e all'età. L'attenzione è anche rivolta a non svalutare la persona e la sua storia, costringendola a frequentare gruppi ed attività che non corrispondono al suo livello culturale, sociale e cognitivo.
- L'ottica è quella del mantenimento e del potenziamento, quando possibile, delle capacità, anche se residue, attraverso la progettazione e gestione di attività legate alla vita quotidiana, che hanno lo scopo di essere un tramite per raggiungere gli obiettivi educativi che ci si è posti.
- Il momento della lettura del giornale, per esempio, è un modo per rimanere in contatto con quello che succede nel mondo in maniera critica e partecipata (funzione educativa), ma è anche un modo per mantenere le abilità cognitive raggiunte (funzione riabilitativa).
- Anche le attività laboratoriali e creative mirano non solo a mantenere viva l'attenzione, la manualità, il gusto per il bello e l'utile, ma anche a proporre percorsi terapeutici che sono fondamentali per chi, come per esempio le persone con Alzheimer, sta perdendo pezzi di conoscenza e di vitalità.
- Nei servizi e nelle realtà che si occupano di anziani, i laboratori di cucito, giardinaggio, cucina, pittura, manipolazione, ... così come i laboratori teatrali o di espressività corporea, le attività motorie, i momenti di canto, di ballo, la partecipazione e l'organizzazione di feste, spettacoli, eventi, momenti di gioco "tradizionale" (come la tombola, le carte o le bocce) sono importanti per dare un senso (un significato) alla propria giornata e al tempo, ma anche per rimanere in salute nel significato più ampio e completo del termine.
- L'educatore professionale propone attività che aiutano l'anziano a recuperare la propria biografia, che restituiscono senso alla propria esistenza e alle abilità e ai saperi di cui è portatore, anche ai fini di una trasmissione del sapere alle giovani generazioni.
- Di particolare rilevanza, sul piano educativo-riabilitativo, la gestione di persone con disturbi del comportamento: in queste situazioni l'educatore professionale propone attività individualizzate finalizzate al mantenimento, al recupero o alla convivenza sostenibile con il disturbo stesso: il recupero del contatto visivo, la modulazione del tono di voce, la predisposizione e l'uso di strumenti innovativi, fanno parte del bagaglio di conoscenze e di strumenti a disposizione per superare ostacoli e barriere che rendono difficile la vita quotidiana e la convivenza con le persone.

4. CUOCO:

In possesso di qualifica professionale;
dovrà espletare tutte le mansioni inerenti la propria qualifica per la preparazione e

confezionamento del vitto, in particolare svolge le seguenti mansioni:

- preparazione dei pasti secondo le disposizioni delle tabelle dietetiche e il menù giornaliero della ASL;
- si occupa del porzionamento e somministrazione dei pasti;
- si occupa della pulizia della cucina in collaborazione con il personale generico;
- si occupa della conservazione dei cibi in modo corretto;
- provvede all'acquisto, al controllo qualitativo e quantitativo dei prodotti alimentari necessari.
- e' responsabile della attrezzature da lavoro e della loro sistemazione, dell'igiene e della pulizia dei locali della cucina degli utensili e delle stoviglie, segnala al coordinatore i lavori di manutenzione da effettuare.
- effettua tutte le operazioni di preparazione, distribuzione e consumo degli alimenti, di pulizia delle stoviglie, suppellettili e altre attrezzature utilizzate secondo quanto previsto nel "Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario (HACCP)" redatto ai sensi del D. Lgs. 155/97, depositato presso i locali della mensa.

5. PERSONALE GENERICO AUSILIARIO:

Il personale che sarà impiegato dovrà avere esperienza nell'area degli anziani e dovrà fornire le seguenti mansioni:

- la pulizia giornaliera dei locali interni ed esterni;
- il riordino delle camere;
- pulizie straordinarie;
- lavaggio ed eventuale rammendo e stiratura degli indumenti e della biancheria;
- collaborazione con il cuoco per la preparazione dei pasti e della pulizia della cucina e delle relative stoviglie;
- collaborazione con gli operatori qualificati nella distribuzione dei pasti;
- ritiro corrispondenza e commissioni di vario genere;
- ogni altra incombenza che risultasse inerente a tale mansione.

Tutti gli operatori indipendentemente dalla qualifica professionale hanno l'obbligo e il dovere di collaborare e, qualora si rendesse necessario per motivi urgenti e di organizzazione, avvisare e/o accompagnare le persone nelle strutture sanitarie sia locali che extracomunali.

Art. 28 - Turni e orari di lavoro

I turni e gli orari di lavoro verranno stabiliti, in riferimento alle esigenze della comunità e per ogni figura professionale, dal responsabile della struttura garantendo turni di riposo tali da permettere una buona qualità lavorativa per ogni figura professionale col rispetto delle normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali della categoria. Nelle ore notturne deve essere comunque garantito l'intervento con ulteriore personale esterno reperibile per eventuali emergenze. Al tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.

Art. 29 - Personale esterno alla comunità

L'amm.ne comunale opera all'interno della comunità alloggio attraverso propri organi di consultazione e coordinamento, i quali sono rispettivamente:

- il Responsabile del Servizio Sociale
- l'Operatore Sociale del Comune

1. Il responsabile del servizio sociale

Il responsabile dell'ufficio sociale dell'amm.ne comunale, ha il compito di fungere da presidente del consiglio di rappresentanza del Centro e di collaborare con il responsabile della comunità sulla qualità di vita riferita agli ospiti. Egli inoltre:

- Predisporre le risorse complessive che esistono sul territorio per sostenere gli ospiti della comunità;
- Predisporre con le associazioni di volontariato progetti di intervento sociale;
- Verifica periodicamente l'intervento e il piano di lavoro della comunità;
- Predisporre riunioni, incontri, gruppi di lavoro, attinenti alla realtà della comunità alloggio e del contesto sociale.

2. L'operatore sociale del comune

L'assistente sociale, dipendente dall'amm.ne comunale, tramite l'Ufficio di servizio sociale svolge le seguenti funzioni:

- La stesura della graduatoria effettuata di concerto con il concessionario;
- Verifica tutti i casi inseriti e interviene nella prevenzione di situazioni multiproblematiche;
- Studia le dinamiche individuali e collettive delle interrelazioni fra gli ospiti e la comunità sociale;
- Collabora con il responsabile della struttura e del responsabile del servizio sociale alla verifica e al controllo delle esatte prestazioni oggetto dell'appalto;
- Comunica al responsabile del servizio sociale, sull'andamento complessivo del servizio e segnala eventuali criticità.

Art. 30 - Volontariato

È riconosciuta l'alta funzione d'utilità sociale del volontariato, pertanto le organizzazioni di volontariato potranno esprimere la loro disponibilità al Comune mediante domanda scritta. L'autorizzazione sarà concessa dal responsabile previa indagine sulle attività svolte dal volontariato con apposito programma e accordo con gli operatori della comunità. L'opera dei volontari all'interno della struttura sociale sarà coordinata dal responsabile della struttura.

Art. 31 - Vigilanza e verifica periodica dei requisiti

L'Amministrazione Comunale esplica il ruolo di controllo sulla gestione del servizio. Il controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento senza preavviso alcuno e disponendo tutti i provvedimenti e le modalità che l'Amministrazione, avvalendosi delle figure all'uopo preposte, riterrà opportuno.

Potrà inoltre disporre di provvedimenti più opportuni nell'interesse degli utenti dei servizi erogati. Per una migliore funzionalità del controllo, il concessionario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria agli incaricati della vigilanza.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto ad effettuare i necessari controlli e riscontri sull'applicazione delle normative contrattuali a tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dipendenti e soci.

Il comune esercita inoltre la vigilanza e verifica periodica dei requisiti sulla struttura sociale ai sensi dell'art. 32 del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".

Sarà compito del Soggetto gestore verificare periodicamente, i requisiti, le certificazioni e le autorizzazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento ed all'esercizio dell'attività.

Art. 32 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

I n d i c e

TITOLO I - Disposizioni generali

art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 2
art. 2	Modalità di gestione	Pag. 2
art. 3	Ubicazione e capacità ricettiva	Pag. 3

TITOLO II – Comunità alloggio per anziani

art. 4	Finalità	Pag. 4
art. 5	Destinatari del servizio	Pag. 5
art. 6	Attività e prestazioni	Pag. 5

TITOLO III - Disposizioni riguardanti gli ospiti della comunità

art. 7	Modalità di ammissione	Pag. 6
art. 8	Criteri per l'ammissione	Pag. 7
art. 9	Modalità di dimissioni	Pag. 7
art. 10	Retta, partecipazione alle spese	Pag. 8
art. 11	Versamento della retta	Pag. 8
art. 12	Polizza assicurativa	Pag. 8
art. 13	Diritti, doveri, sicurezza	Pag. 9
art. 14	Libertà religiosa	Pag. 10
art. 15	Attività di tempo libero	Pag. 10
art. 16	Rapporti con il personale	Pag. 10
art. 17	Documentazione	Pag. 10

TITOLO IV - Servizi

art. 18	Mensa, lavanderia, stireria	Pag. 11
art. 19	Assistenza sanitaria	Pag. 11
art. 20	Servizi vari	Pag. 12
art. 21	Prestazioni differenziate	Pag. 12
art. 22	Finalità	Pag. 13
art. 23	Obblighi degli utenti	Pag. 14
art. 24	Servizio mensa a favore di utenti esterni	Pag. 14
art. 25	Servizio pasti caldi a domicilio	Pag. 15
art. 26	Servizio di lavanderia	Pag. 15
art. 27	Compartecipazione al costo delle prestazioni	Pag. 16

TITOLO V - Personale

art. 28	Personale interno alla comunità	Pag. 16
art. 29	Compiti del personale	Pag. 16

art. 30	Turni e orari di lavoro	Pag. 19
art. 31	Personale esterno alla comunità	Pag. 19
art. 32	Volontariato	Pag. 20
art. 33	Consiglio di rappresentanza del Centro	Pag. 20
art. 34	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti	Pag. 21
art. 35	Disposizioni finali	Pag. 21